

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)
(Legge Regionale del Veneto del 2.4.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2015 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale Veneto 2.4.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2.4.1996, N. 10)

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Sono ammessi i cittadini i cittadini di altri Stati titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; oppure in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; sono ammessi anche i titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ex D.Lgs n. 251/2007 (art. 13, L.R.V. n. 55/2012);

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune a cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di Venezia, ovvero risiedano nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune a cui si riferisce il bando non superi, in questa ultima ipotesi, i 90 chilometri;

- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi/o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (pari, per il 2014, ad € 6.517,81), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore ad € 24.776,00 (art. 2, lett. e), della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 11 della L.R.V. n. 18/2006). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del Decreto Legge 23.1.1982, n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25.3.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (*"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"*) e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto medesimo, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qu allora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulta essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 %.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2.4.1996, N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Ges.Ca.L.:
1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;
(il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Ges.Ca.L.);
- 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- 3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificato dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
- 6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- 7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
- 8) nucleo familiare composto da uno o più adulti con uno o più minori a carico: punti 3;
- 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9 bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della L.R.V. n. 10/96: punti 0,5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 5;
- 10) eventuali condizioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio: punti da 1 a 8;

le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili;

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune. I concorrenti già inseriti nella graduatoria formatasi in esito al precedente bando devono comunque ripresentare la domanda al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di una Dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità non scaduto del sottoscrittore (artt.38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). La domanda deve essere bollata con marca da bollo di € 16,00. Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nati, verbali della Commissione medica, abitazione in un alloggio improprio o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovrappollato, o antigenico, ecc.). Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione. L'amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere presentate al Comune, corredate dai documenti previsti al precedente punto 3), entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2015 per i residenti in Italia, ed entro 45 (quarantacinque) giorni, e cioè entro il giorno 6 novembre 2015 per i residenti all'estero (nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo di plico postale, farà fede la data del timbro postale).

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge Regionale del Veneto n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché, per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. IL RICORSO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con Ordinanza del Sindaco, dopo la verifica della permanenza in capo all'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lettere A) e B), della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 14 della L.R.V. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.

7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della Legge regionale del Veneto n. 10/96 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge regionale del Veneto n. 18/2006.

Fossalta di Portogruaro, 22 settembre 2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI